



“ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014”

In data 10/10/2014, presso l'Università del Salento, la Delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi e composta da:

Prof. Vincenzo Zara - Rettore:

Avv. Claudia De Giorgi - Direttore Generale:

e la Delegazione sindacale abilitata alla trattativa ed alla stipula dei contratti collettivi integrativi, composta dalle seguenti Organizzazioni sindacali:

R.S.U.

Sig.ra Bettassa Monica

Dott. Cuna Andrea

Dott. De Pascalis Manfredi

Dott.ssa Leopizzi Luigia

Dott. Margiotta Tiziano

Dott. Marra Massimo

Dott. Martina Bruno

Sig.ra Mercuri Angela

Sig. Taccarelli Giuseppe

Organizzazioni Sindacali di Categoria

FLC-CGIL

Fed. CISL Università:

UIL/RUA

Fed. CONFSAL/SNALS-Univ.-CISAPUN 14/10/2014

USB-P.I.

13.10.14

PREMESSA

VISTO il D. Lgs. 30/03/2011, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 8/04/2003, n. 66, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19/07/2004, n. 213;

VISTA la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ed in particolare l'art. 1, commi da 189 a 196;

VISTO l'art. 67, comma 5, della Legge 6/08/2008, n. 133;

VISTO l'art. 9, comma 1 e comma 2-bis, della Legge 30/07/2010, n. 122;

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;



VISTA l'ipotesi di "Accordo collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario - Anno 2014", siglata dalle Delegazioni della contrattazione integrativa in data 4/7/2014;

VISTA la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, entrambe in data 11/7/2014, le quali sono state trasmesse, unitamente alla citata ipotesi di Accordo integrativo, al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. 58867 dell'11/07/2014 per gli adempimenti di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 213 del 24/07/2014, con cui, tra l'altro, la Delegazione di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione dell' "Accordo collettivo integrativo per la ripartizione del monte ore per lavoro straordinario - Anno 2014", nel testo concordato in data 4/7/2014, subordinatamente all'acquisizione della certificazione positiva del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è stata approvata la relativa spesa;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 8 del 25/9/2014, ha effettuato, ai sensi dell'art. 40-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, nulla eccedendo in ordine alla disciplina contrattuale, certificando positivamente il Fondo per il lavoro straordinario relativo all'anno 2014;

convengono di stipulare il seguente

"ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA RIPARTIZIONE DEL MONTE-ORE PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2014"

Art. 1 – OBIETTIVI

Le disposizioni contenute nel presente Accordo sono dirette a regolamentare la ripartizione, tra le strutture dell'Ateneo, delle risorse di cui all'art. 86 del CCNL, sottoscritto il 16/10/2008 (*risorse per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario*), relative all'anno 2014.

Art. 2 – DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Il Fondo di Ateneo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2014, è pari ad € 106.079,05, al netto degli oneri a carico dell'Ente. Eventuali risparmi, accertati a consuntivo, andranno a confluire nelle risorse ascritte al fondo ex art. 87 CCNL dell'anno successivo.

Il Fondo è stato determinato in applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 9, comma 2-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122: il budget per lavoro straordinario del 2010 (€ 155.998,98) è stato ridotto in misura proporzionale alla riduzione stimata del personale in servizio nell'anno di riferimento (€ 10.925,46);

(Handwritten signatures and initials)



- art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. n. 165/2001: il Fondo 2014 è stato ulteriormente decurtato dell'importo di € 3.634,78 per recupero delle somme, valutate sui dati consuntivi, erogate in più sul Fondo per lavoro straordinario 2013 in eccedenza rispetto al limite di cui all'art. 9, comma 2-bis, seconda parte del D.L. 78/2010, a causa dei dati "previsionali" di assegnazione del personale nel corso del 2013;
- art. 86, comma 4, del CCNL 16/10/2008: decurtazione, per riduzione stabile del budget per lavoro straordinario, nella misura del 25%, ai sensi di quanto disposto dal "*Contratto collettivo integrativo per l'indennità accessoria mensile, l'indennità di guida ed il lavoro straordinario - anno 2014*", sottoscritto il 19/3/2014.

Per la determinazione di cui trattasi si è tenuto conto, altresì, di quanto stabilito dall'art. 67, comma 5, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che il 10% dell'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2004 (€ 173.332,20), pari ad € 17.333,22, venga versato all'entrata del bilancio dello Stato (comma 6 del predetto art. 67).

Art. 3 – PRINCIPI

Il lavoro straordinario è solo ed esclusivamente il lavoro prestato per esigenze eccezionali oltre l'orario normale di lavoro (36 ore settimanali). La durata media dell'orario di lavoro, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi, non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. La prestazione lavorativa, pertanto, potrà considerarsi a titolo di lavoro straordinario, solo se il lavoratore ha completato le 36 ore settimanali. Le parti ribadiscono che il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e, pertanto, il ricorso ad esso è ammesso soltanto per far fronte ad esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

Le ore di lavoro straordinario, preventivamente determinato e richiesto al lavoratore dal responsabile della gestione del personale delle singole strutture, nel limite del monte ore assegnato alla struttura medesima, sono computate a parte e compensate con le maggiorazioni retributive previste dal CCNL del comparto Università.

Il Responsabile di struttura, verificata in concreto la sussistenza delle ragioni che rendono necessario il ricorso a tale tipologia di lavoro, le quali dovranno trovare fondamento in esigenze realmente indifferibili ed urgenti cui non possa farsi fronte, almeno nell'immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio, procederà con l'autorizzazione prevista. La detta autorizzazione, in conformità ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, costituirà assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, sia nel caso di erogazione del relativo compenso che di riconoscimento di un credito orario da usufruire attraverso riposi compensativi, fruibili a giorni o ad ore.

[Handwritten signatures and initials]



Art. 4 – LAVORO STRAORDINARIO ED ALTRE ATTIVITA' – INCOMPATIBILITA'

Le ore eccedenti l'orario individuale di lavoro, effettuate per lo svolgimento di attività per le quali è comunque previsto un compenso, non potranno essere imputate a lavoro straordinario.

Art. 5 – MONTE ORE PER LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2014

Il monte ore complessivo a disposizione per le prestazioni di lavoro straordinario, relativo all'anno 2014, è determinato nel limite massimo di **n. 6.727 ore**, sulla base delle risorse disponibili come dettagliate nel precedente art. 2 del presente Accordo.

Le parti concordano di destinare ai "servizi generali e necessità straordinarie", un monte ore **pari a n. 897 ore**, la gestione del quale è posta in capo al Direttore Generale. Detto monte ore è riservato per fronteggiare situazioni eccezionali (esami di Stato, seggi elettorali, custodi, autisti, convegni, ecc.).

La quota restante (n. 5.830 ore) sarà così ripartita:

- a. **il 60%** alle strutture dell'Ateneo, assegnando ad ogni struttura un monte ore scaturente da una media pro-capite ottenuta dividendo il numero corrispondente al **60%** del monte ore disponibile (n. 5.830 ore) per il numero dei dipendenti in servizio, a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre dell'anno precedente, escluso il personale della cat. EP; tale cifra viene quindi moltiplicata per lo stesso numero di unità di personale in servizio a tempo indeterminato e determinato presso le singole strutture, escluso il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale ed il personale della cat. EP, determinandosi in tal modo il monte ore spettante ad ognuna di esse (c.d. *quota fissa*);
- b. **il 40%** (c.d. *quota variabile*) al "budget di riserva", destinato a finanziare lo straordinario che, per motivate, oggettive esigenze, così come rappresentate dai singoli Responsabili della gestione del personale presso le varie strutture, ecceda la "quota fissa" di cui al precedente punto a). Tale budget di riserva sarà ripartito sulla base di un'attività di monitoraggio di cui sarà data comunicazione alle RSU e alle RSA.

Il ricorso alla quota variabile di cui al budget di riserva è subordinato all'effettivo esaurimento del budget fisso assegnato ed è ammesso solo ed esclusivamente in presenza di esigenze eccezionali (es. esigenze relative a particolari punte di attività da svolgere, attività di carattere straordinario, esigenze connesse alla concreta attivazione di ristrutturazioni organizzative) relative a situazioni contingenti di particolare urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, che provvederà a verificare la sussistenza di motivate esigenze, dandone successiva informazione in sede di contrattazione integrativa.

L'adeguata motivazione della richiesta di finanziamento mediante "budget di riserva" è, pertanto, condizione imprescindibile, affinché la struttura interessata sia ammessa ad attingervi. Non costituisce valido motivo ai fini dell'accesso al suddetto "budget di riserva" il generico riferimento alla carenza di personale.



Art. 6 – LIMITI E DEROGHE

A ciascun dipendente potranno essere retribuite nell'anno fino ad un massimo di 180 ore di lavoro straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura. Per esigenze di particolare eccezionalità, debitamente documentate, potranno essere retribuite fino ad un massimo di 250 ore annue di straordinario, nel limite del budget assegnato a ciascuna struttura, previa valutazione e conseguente autorizzazione del Direttore Generale.

Nessun dipendente potrà beneficiare della deroga di cui al comma precedente per più di una volta nell'arco di un biennio.

Ad avvenuta liquidazione del budget di riserva si darà corso in sede di informativa di cui all'art. 5 del presente Accordo anche delle deroghe di cui trattasi.

Nelle more che sia definito dalle parti l'accordo che disciplina l'orario di lavoro degli autisti, questi possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di **300 ore annue**, nel limite del budget assegnato alla struttura di appartenenza e di quello assegnato ai "servizi generali e necessità straordinarie".

Per l'anno 2014, in deroga ai limiti fissati con Delibera del C.d.A. n. 174 del 30/3/2004, in favore dei medesimi autisti potranno essere corrisposti compensi per lavoro straordinario oltre il tetto massimo del 50% del trattamento economico fondamentale.

Su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, preventivamente autorizzate e prestate dal lavoratore, possono essere accantonate nel monte ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le esigenze organizzative della struttura. Le disponibilità del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.

Art. 7 – MODALITA' DI EROGAZIONE

L'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo della Ripartizione Risorse Umane comunicherà alle singole strutture il monte ore a disposizione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo destinato al lavoro straordinario sulle disponibilità del bilancio universitario del corrente esercizio finanziario.

I Responsabili della gestione del personale delle singole strutture dovranno comunicare, ai fini del controllo e della liquidazione, all'Ufficio Personale Tecnico-Amministrativo, entro il giorno 15 del mese successivo, le ore di lavoro straordinario, che potranno essere liquidate solo se non sia stata superata la disponibilità del monte ore annuale assegnato alla struttura.

La liquidazione dello straordinario sarà disposta, per il periodo di riferimento, solo a seguito della validazione definitiva di tutti i cartellini dei lavoratori in servizio presso le rispettive unità organizzative (Ufficio o strutture decentrate).

Il predetto Ufficio, dopo aver accertato la corrispondenza tra il lavoro straordinario svolto ed il monte ore che compete alla struttura nonché il rispetto del limite massimo individuale di cui al precedente art. 6 del presente Accordo, disporrà la liquidazione a favore dei singoli lavoratori, che avverrà entro il mese successivo a quello dell'eventuale comunicazione.



Università del Salento

I Responsabili della gestione del personale delle singole strutture, esaurito il monte-ore a disposizione (*c.d. quota fissa*), disporranno che l'eventuale lavoro straordinario prestato sia goduto a titolo di riposo compensativo, fruibile a giornate o ad ore, salvo eventuale retribuzione conseguente all'accoglimento della richiesta di finanziamento mediante budget di riserva.

E' fatto obbligo ai predetti Responsabili della gestione del personale di provvedere alla completa estinzione del conto-ore individuale di cui all'art. 27 del CCNL 2006/2009 entro il 30/06/2015.

Per poter attingere al "budget di riserva" di cui al precedente art. 5, comma 2, lett. b), i responsabili della gestione del personale delle singole strutture comunicheranno al Direttore Generale il lavoro straordinario, ulteriore, rispetto alla quota assegnata, che si sia reso necessario, avendo cura altresì di darne adeguata motivazione.

Al fine di evitare che il lavoro straordinario venga utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, la richiesta dovrà essere successiva all'espletamento delle relative prestazioni.